

Intervento convegno Auser Cgil Selinunte 17 Maggio 2023

- L' Autonomia differenziata discende dall' attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione inserito nella riforma del Titolo V della Costituzione.
- Fu approvato soprattutto perchè alcune Regioni ordinarie (es: Veneto, Lombardia) intendevano avere le stesse competenze e fondi simili a quelli delle Regioni Speciali Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).

Brevi cenni storici

- L' istituzione delle Regioni Speciali avvenne prima dell'entrata in vigore della Costituzione e furono create con leggi costituzionali (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia). Queste Regioni dovrebbero avere poteri speciali sia per quanto riguarda la legislazione sia per quanto concerne l'autonomia finanziaria. Gli Statuti sono stati approvati con legge costituzionale e solo con tale tipo di legge potranno essere modificati.
- Le altre Regioni sono ordinarie perché dovrebbero avere meno poteri legislativi e soprattutto diverse modalità di finanziamento.
- L' Autonomia differenziata è stata prevista dall'articolo 116 terzo comma nel nuovo testo del Titolo V della Costituzione riguardante le

Regioni, le Province ed i Comuni. (leggere il testo dell'articolo 116 terzo comma). Il Titolo V fu modificato nel 2001, a fine legislatura, dal Governo del tempo (con una maggioranza di centro sinistra) soprattutto per "cercare di fermare" la protesta delle Regioni settentrionali che si stava coalizzando intorno alla Lega Nord: operazione non riuscita anche perché affrettata, confusa e di difficile attuazione.

- L'articolo 116 terzo comma della Costituzione che prevede l'Autonomia differenziata riguarda infatti soltanto le Regioni ordinarie e fu approvato nel tentativo di alcune Regioni del Nord (soprattutto Veneto e Lombardia) che intendevano essere equiparate alle Regioni speciali in particolare per quanto riguarda le risorse economiche; tale richiesta "dimenticava" che le Regioni Speciali sono sorte per precise esigenze storiche.
- Il costituente del 2001 individuò una soluzione di mediazione quando apparentemente "era saltato" alla fine degli anni 90 l'accordo economico sotterraneo che aveva "retto" l'Italia dal dopoguerra in poi: il Nord soprattutto produceva ed il Meridione consumava (secondo recenti dati ancor oggi circa il 40% dei consumi del Meridione riguardano prodotti provenienti dalle Regioni del Nord).
- Le Regioni del Nord contestavano e contestano alle Regioni Speciali di disporre di troppi fondi ed in particolare:

- a) Di ricevere dallo Stato meno somme di quelle che i cittadini di quelle Regioni pagano come tasse (residuo fiscale negativo). Teoria discutibile perché non si possono dividere le entrate fiscali per territori essendo le tasse pagate dai singoli cittadini e ritornando ai cittadini medesimi per settori di attività (esempio: previdenza). Ciascuno dovrebbe pagare in rapporto ai rispettivi redditi;
- b) I cittadini del Nord pagano più tasse perché hanno attività economiche maggiori: es: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna da sole producono oltre il 40% del prodotto interno lordo italiano;
- c) Nel calcolo dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni dovrebbero calcolarsi pure gli interessi sui titoli di Stato che sono prevalentemente distribuiti nelle aree settentrionali del Paese;
- d) Dagli ultimi dati appare che non è vero che lo Stato trasferisca più fondi alle Regioni meridionali perché soprattutto nell'ultimo decennio i trasferimenti statali sono stati maggiori alle Regioni settentrionali rispetto alle Regioni meridionali.

Infatti secondo recenti studi :

- 1) La Banca d'Italia stima che attualmente la spesa pubblica pro-capite al Nord sarebbe di 12.979 euro ed al Sud di 11. 836 Euro;

2) L'Agenzia per la coesione territoriale (struttura dello Stato) ha fatto un aggiornamento delle stime dei conti pubblici per il 2023 da cui risulterebbe che la spesa pubblica pro-capite sarebbe:

- Lombardia: poco meno di 19 mila euro;
- Piemonte: poco meno di 18 mila euro;
- Veneto: 16 mila euro;
- Sicilia: poco più di 14 mila euro;
- Calabria: 15 mila euro;
- Campania: 13.700 euro.

3) Le cifre testè lette riguardano le spese per il settore pubblico allargato: politiche sociali, sanità, istruzione, amministrazioni pubbliche, opere pubbliche, gestione dell'acqua, beni culturali, ambiente e cura del territorio.

4) L' Agenzia per la coesione stima inoltre che la “ forbice” fra il Nord e Sud si incrementerà nel 2023; infatti quest'ultima prevede che la spesa corrente nelle Regioni meridionali nel 2023 si attesterà sotto i 200 miliardi di euro mentre nello stesso periodo la spesa corrente per il Centro-Nord salirà a 550 miliardi di euro.

5) Per quanto concerne specifici settori:

- Sanità: secondo la Ragioneria generale dello Stato (trattasi di dati pre- covid perché le spese sanitarie sono aumentate ovunque) la spesa primaria netta sanitaria si è così configurata:
 - a) Piemonte: da 1593 euro del 2000 ad oltre 1900 euro;
 - b) Lombardia: da 1838 euro ad oltre 2600;
 - c) Calabria: da 1300 euro a 1600;
 - d) Sicilia: Da 1357 a circa 1700 euro.

- Scuola: secondo l'ultimo rapporto Svimez nel 2022
 - a) Il 50% dei bambini in Lombardia ed Emilia Romagna ha frequentato il tempo pieno;
 - b) In Sicilia appena il 10%;
 - c) In Calabria il 24 %;
 - d) In Campania il 18 %;

 - e) Scuola servizi aggiuntivi nella scuola primaria (es: mense e trasporti) nel Comune di Milano

la spesa pro-capite è di 34 Euro mentre al Comune di Palermo non arriva a 10 Euro. (dati Openpolis)

- Altro aspetto fondamentale della richiesta di Autonomia differenziata consiste nell' "l'accusa" rivolta alle Regioni meridionali che, pur disponendo di molti stanziamenti, i fondi siano spesi in modo inefficiente e clientelare ed addirittura talvolta non vengano neppure erogati. Se fossero assegnati alle amministrazioni del Nord verrebbero tutti distribuiti in modo efficiente.
- Per questi motivi per i fautori dell'Autonomia differenziata è necessario procedere ad un riequilibrio dei trasferimenti dello Stato agli enti territoriali.
- E' stato necessario fare queste premesse economiche per spiegare quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma.

Articolo 116, terzo comma, della Costituzione: Autonomia differenziata

- L'articolo 116 terzo comma della Costituzione sull'autonomia differenziata prevede infatti:

a) Su richiesta della Regione lo Stato può (e non deve come prevedeva un testo della Lega Nord) trasferire alla singola Regione richiedente determinate materie, funzioni e conseguenzialmente risorse economiche.

b) Quali sono le materie che possono essere trasferite alle Regioni?:

- Le materie indicate dall'articolo 117 terzo comma della Costituzione, cioè quelle della legislazione concorrente su cui potrebbero legiferare sia lo Stato che la Regione.
- Basta che vi leggiate il terzo comma dell'articolo 117 e vi renderete conto che lo Stato potrebbe trasferire alle Regioni ordinarie fino a 23 materie con le relative funzioni (se opportuno leggerlo). Alle 23 materie si potrebbero aggiungere interventi in materia di giudici di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (competenza esclusiva). E' bene ricordare che qualche Regione (es: Veneto) le ha già richiesto tutte e 23!
- Tale trasferimento alla singola Regione avverrebbe tramite un'Intesa fra lo Stato e la Regione che dovrebbe poi essere recepita da una legge approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta da ciascuna Camera.

- La riforma costituzionale Renzi – Boschi intendeva sopprimere il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e riportare tutte le competenze allo Stato

Contraddizioni dell'articolo 116, terzo comma:

- a) Non si sa se sia immediatamente attuabile o trattasi di una norma programmatica o di principio che richiede una legge ordinaria per la propria attuazione;
- b) Dall'attuazione dell'articolo 116 terzo comma potrebbero derivare tre tipi di Regioni: Regioni Speciali; Regioni Ordinarie che hanno chiesto l'Autonomia differenziata, Regioni che non l'hanno richiesto o comunque vorrebbero un numero limitato di competenze, funzioni e fondi rispetto alle altre. Peraltro le modifiche delle materie regionali potrebbero seguire regole giuridiche differenti di trasferimento dallo Stato (le Regioni Speciali tramite legge costituzionali; le Regioni ordinarie che non hanno chiesto l'Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione; le Regioni ordinarie con l'Autonomia differenziata estesa tramite le leggi ordinarie rinforzate).

- c) Ci si troverebbe in presenza di un “ Paese arlecchino” con evidenti difficoltà anche per operatori economici, internazionali etc.
- d) Soprattutto si metterebbero in discussione alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana: esempio: l’ articolo 5: unità ed indivisibilità; il principio di coesione: articolo 119, terzo e quinto comma (leggerli se si ritiene opportuno).

Tentativi di attuazione dell’articolo 116 terzo comma e ruolo della Corte Costituzionale

- I tentativi di dare attuazione nel corso delle legislature all’ Autonomia differenziata (art.116- terzo comma) sono tutti falliti (se interessati leggere miei articoli nel sito). In particolare sono stati tentati soprattutto dai partiti di centro-destra quando al Governo nazionale vi era il centro-sinistra o viceversa. Il disegno di legge Calderoli rappresenta la prima volta che un esponente del Governo di centro destra tenta di realizzare l’autonomia differenziata con la maggioranza parlamentare assoluta di centro-destra.
- L’ introduzione del nuovo Titolo V ha provocato l’incremento dei conflitti presso la Corte

Costituzionale fra Stato e Regioni soprattutto in materia di competenze legislative. Addirittura buona parte dell'attività della Corte Costituzionale in questi ultimi anni si è concentrata sui conflitti fra Stato-Regione.

- La Corte Costituzionale in numerose sentenze ed ordinanze ha sostanzialmente proposto che si proceda ad una modifica della Costituzione che preveda di far rientrare alcune materie dalla competenza concorrente (in cui possono intervenire sia lo Stato che le Regioni- art 117-3° comma) alla competenza esclusiva dello Stato (in cui può intervenire solo lo Stato- art 117- 2° comma).
- A giudizio della Corte Costituzionale solo in questo modo si realizzerebbe un coordinamento a livello nazionale su materie assai delicate, evitando che le singole Regioni approvino leggi differenti e contrastanti sugli stessi temi rispetto allo Stato.

In particolare si tratterebbe delle seguenti materie che dovrebbero rientrare nella competenza esclusiva dello Stato:

- Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in ambito nazionale;
- Ambiente;

- Grandi opere di trasporto e navigazione;
- Produzione, distribuzione e trasporto nazionale dell'energia;
- Coordinamento della finanza pubblica a livello locale: pur teoricamente sostenibile – “anche alla luce di autorevoli interpretazioni dottrinali e peculiari sentenze della Corte Costituzionale”, incontrerebbe resistenze politiche a livello delle Autonomie locali.
- Istruzione: non si può trasferire integralmente alle Regioni perché provocherebbe gravi problemi di “coerenza costituzionale” con gli articoli 3,5 e 33 della Costituzione; in particolare per quanto concerne “le norme generali sull'istruzione” previste dal secondo comma del suddetto articolo 33 ;
- La Commissione di studio nominata dalla Ministra Gelmini ritenne comunque che lo Stato fosse competente ad intervenire nell'esercizio della propria competenza esclusiva anche nelle materie trasferite “allorchè sia necessario provvedere alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dettare norme in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza”

Richieste recenti di alcune Regioni ordinarie

- A sorpresa, dopo la “bocciatura” del referendum costituzionale sulla riforma Renzi- Boschi avvenuta il 4 Dicembre 2016, le

Regioni Veneto e Lombardia indissero un referendum ciascuna (non obbligatori) fra le rispettive popolazioni per chiedere se intendessero ottenere dallo Stato l'applicazione dell'autonomia differenziata. Tali referendum si svolsero il 22 Ottobre 2017 ed, a grande maggioranza, le popolazioni di Lombardia e Veneto chiesero ai propri rappresentanti regionali di avviare le procedure per il trasferimento delle competenze, delle funzioni e soprattutto dei fondi previsti dall'articolo 116, terzo comma, in materia di autonomia differenziata.

- Alle Regioni Veneto e Lombardia si aggiunse la Regione Emilia-Romagna che, senza referendum popolare, anch'essa propose allo Stato il trasferimento di parte delle competenze, delle funzioni e dei fondi in materia di autonomia differenziata.
- A sorpresa, poco prima delle elezioni nazionali del 2018, il Governo Gentiloni (febbraio 2018), siglò dei pre-accordi con le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che prevedevano norme generali per una prima realizzazione dell' Autonomia differenziata. E' bene precisare che il Governo Gentiloni non aveva alcun obbligo di adottare tali pre-accordi con le tre Regioni richiedenti e, così come avvenne per l'approvazione del nuovo Titolo V, si ritenne che tali pre-accordi fossero stati approvati per motivi elettorali.
- Nella XVIII Legislatura (2018-2022) con il Governo Conte 1, ed in particolare con la Ministra Stefani, furono elaborate delle pre-

intese fra lo Stato e le tre Regioni richiedenti (Veneto, Lombardia ed Emilia); secondo tali testi si sarebbero estesi ancor più le competenze, le funzioni ed i fondi da trasferire (15 Febbraio 2019). Tali pre-intese non furono mai approvate per la protesta delle altre Regioni che si sentirono escluse e di molti partiti politici.

- Si tentarono altre soluzioni nella precedente legislatura con i disegni di legge Boccia e Gelmini che non furono mai esitati.

I due testi per alcuni aspetti coincidevano ed in generale prevedevano :

- a) Necessità di una legge quadro che avrebbe dovuto rappresentare il quadro generale in cui inserire le diverse intese fra lo Stato e le singole Regioni;
- b) Modalità per la fissazione dei Lep;
- c) Istituzione di un fondo di perequazione ,ai sensi dell'articolo 119, terzo e quinto comma, per le aree svantaggiate e le aree interne.

Governo Meloni e testo legislativo Calderoli

- Il Governo Meloni fin dall'insediamento dichiarò che intenderebbe realizzare alcune riforme istituzionali. In particolare, anche su

sollecitazione della Lega, l'autonomia differenziata e, su indicazione delle altre forze politiche di maggioranza, la riforma in senso presidenziale dello Stato.

- Il Ministro per le Autonomie Roberto Calderoli, esponente storico della Lega Nord (che fece approvare la legge sul federalismo fiscale!) ha elaborato finalmente un disegno di legge in materia di Autonomia differenziata (ne ha preparato ben 5 edizioni!). Tale testo è attualmente all'esame del Parlamento con il numero 615 dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri avvenuta il 16 Marzo 2023

Previsioni del disegno di legge Calderoli

- Il Ministro Calderoli, a differenza di quanto aveva fatto la Ministra Stefani (peraltro dello stesso partito), ha accettato che l'articolo 116, terzo comma, non si possa attuare direttamente . Pertanto ha elaborato una normativa quadro, così come avevano fatto i suoi predecessori Boccia e Gelmini.
- Il testo Calderoli prevede soprattutto le procedure per approvare le Intese:
 - a) Richiesta della Regione che può riguardare una o più materie o ambiti di materie da trasferire

- b) Il Governo nazionale, entro tempi certi, dopo aver acquisito una relazione tecnica sulla spesa, approva la bozza di Intesa preliminare fra Stato e Regione;
- c) Lo schema di intesa preliminare sarà inviato alla Conferenza Stato-Regioni che entro tempi certi dovrà esprimere il parere;
- d) Lo schema di intesa preliminare sarà successivamente trasmesso alle Commissioni parlamentari di entrambi i rami del Parlamento, che sempre entro tempi certi, dovranno esprimere degli atti di indirizzo per il Governo;
- e) Il Governo valuterà gli atti di indirizzo e, sempre entro tempi certi, predisporrà la bozza definitiva dell'Intesa tra Stato e singola Regione da inviare a quest'ultima per l'approvazione definitiva
- f) Ricevuto l'assenso della Regione, il Consiglio dei Ministri approverà l'intesa definitiva con la partecipazione del Presidente della Regione interessata.
- g) Il Governo, predisporrà un disegno di legge che ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, dovrà approvare ciascuna Camera a maggioranza assoluta. L'intesa definitiva costituirà allegato al disegno di legge.
- h) Ciascuna Camera potrà soltanto approvare o respingere il disegno di legge inviato

Situazione attuale delle procedure preliminari al disegno di legge dell'Autonomia differenziata

- Il Ministro Calderoli, in modo abbastanza “ sottile”, fece inserire nell’ultimo bilancio dello Stato, alcuni articoli che sono preliminari all’approvazione della legge sull’autonomia differenziata. Trattasi delle norme che stabiliscono le procedure ed i tempi per l’approvazione dei Lep (articolo 1 commi da 791 a 798 della legge del bilancio dello Stato 2023).
- Che cosa sono i Lep? Lep si definiscono i livelli essenziali delle prestazioni. Come accennavo in precedenza la richiesta delle Regioni del Nord nasce soprattutto dalla convinzione (a mio parere errata) che lo Stato trasferisca alle Regioni del Sud più fondi rispetto a quelle delle Regioni del Nord. Li trasferirebbe tramite la “spesa storica”, cioè la spesa che annualmente trasferisce i fondi statali alle Regioni, ai Comuni ed agli enti territoriali in genere. In ogni caso il criterio della spesa storica è contestato perché “cristallizzerebbe” le attuali situazioni nei trasferimenti dallo Stato agli enti territoriali.
- Con l’autonomia differenziata invece i trasferimenti dello Stato dovrebbero avvenire invece per ogni funzione in base dei fabbisogni standard (si dovrebbe determinare quanto dovrebbe costare ogni funzione in tutta Italia), fissati i quali successivamente si potrebbero stabilire i costi standard, cioè il costo valido in tutto il

Paese (esempio siringa vi sarebbe bisogno di una certa cifra e quindi dovrebbe costare in modo identico sia a Milano che a Palermo). Trattasi di studi molto complessi di natura statistica ed economica che non si sono mai riusciti a realizzare in Italia se non per aspetti specifici.

- Tali procedure e previsioni sono contenuti nella legge sul federalismo fiscale (legge 42/2009) attuatisi in parte soltanto per specifici settori (es: sanità, assistenza)
- Fissati i fabbisogni ed i costi standard si determineranno i Lep: livelli essenziali di prestazioni. Sono fissati nazionalmente e sono necessari e pregiudiziali per trasferire determinate materie, competenze e stanziamenti alle Regioni; tali indici sono fondamentali per garantire i servizi essenziali ai cittadini che dovrebbero essere uniformi su tutto il territorio nazionale, come prevede l'articolo 117 secondo comma lettera m della Costituzione.

I livelli essenziali delle prestazioni (Lep) sono previsti inderogabilmente per le seguenti materie: (trattasi peraltro delle materie indicate dall'articolo 14, comma 1, lettere da a) a d) del Decreto legislativo 6 Maggio 2011, 68)

- Sanità;
- Assistenza (in questo settore si definiscono Lea);
- Istruzione;
- Trasporto pubblico locale con riferimento alla spesa

- in conto capitale.
- E' ovvio che la determinazione di questi parametri non tiene conto delle differenze esistenti fra i diversi territori del Paese.
- Il Ministro Calderoli ha previsto una cabina di regia per la determinazione dei Lep da predisporre entro un anno; altrimenti sarà nominato un Commissario che dovrebbe adottare i Lep entro tre mesi (articoli da 791 a 798 del bilancio 2023 dello Stato)

In particolare:

- Si è istituita la Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio per la fissazione dei Lep composta, oltre che dal Presidente del Consiglio, da diversi Ministri competenti;
- La Cabina di Regia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà:
 - 1) Effettuare, con l'ausilio delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa vigente in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
 - 2) Fare, con l'ausilio delle amministrazioni competenti, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente

dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie, per ciascuna materia e per ciascuna funzione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione;

- 3) Individuare, sempre con il supporto delle amministrazioni competenti, le materie o gli ambiti di materie riferibili ai Lep;
- 4) Determinare, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio vigenti, i Lep sulla base di ipotesi tecniche formulate da organismi competenti.

- Lo stesso Ministro Calderoli recentemente ha però nominato un Comitato per la predisposizione dei Lep CLEP (Comitato per i livelli essenziali di prestazioni).
- Tale comitato dovrà stabilire in concreto i costi ed i fabbisogni standard di ciascuno dei servizi pubblici e rappresenterà il supporto tecnico alla cabina di regia.
- Per favorire il lavoro del Comitato, il Ministro per gli affari regionali Fitto ha predisposto il documento concernente: "Ricognizione della normativa e delle funzioni statali nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"
- Il documento elenca circa 500 funzioni oggi esercitate dallo Stato; potrebbero, a geometria variabile, essere affidate alle Regioni!
- Il Clep (Comitato per i livelli essenziali di prestazioni) dovrebbe essere composto da 61 componenti ed essere suddiviso in 10 gruppi di lavoro, ciascuno con le proprie aree di competenza

- Vi rientrerebbero quasi tutte le politiche pubbliche tranne esteri, immigrazione, giustizia, difesa e pubblica sicurezza.
- E' facile prevedere che sorgeranno contrasti e tentativi di resistenze fra i componenti della Cabina di regia (per lo più strutture ministeriali) e del Comitato (prevalentemente docenti universitari ed alti funzionari dello Stato)
- Tutto ciò sta a significare che le proposte della Corte Costituzionale di ritrasferire alcune materie allo Stato non sarebbero accettate.

Osservazioni sul testo Calderoli

- E' fortemente ridimensionato il ruolo del Parlamento: può esprimere preventivamente soltanto degli indirizzi sull' intesa preliminare fra Stato e Regione; in una fase successiva avrebbe il compito semplicemente di approvare o respingere il disegno di legge concernente l'Intesa definitiva;
- Le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Intesa, che almeno durerebbe dieci anni, sarebbero gestite dalle Commissioni paritetiche composte da esponenti indicati dal Governo nazionale e regionale (proprio l'altro giorno è stata rinnovata in Sicilia con due esponenti indicati dal Governo regionale e dallo Stato: trattasi

prevalentemente di soggetti vicini alle attuali maggioranze nazionali e regionali);

- Il disegno di legge Calderoli sostiene che dall'attuazione dell'autonomia differenziata non dovrebbero sorgere nuovi oneri per la finanza pubblica. Lo stesso testo si smentisce immediatamente perché stabilisce altresì che, se dalla determinazione dei Lep discenderanno nuovi oneri finanziari , quest'ultimi saranno finanziati con una specifica legge.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Misure perequative

Si è sempre sostenuto che non si possa realizzare l'Autonomia differenziata senza prevedere contemporaneamente misure per lo sviluppo delle aree più svantaggiate ed arretrate del Paese (articolo 119, terzo e quinto comma della Costituzione).

Si tratterebbe soprattutto delle Regioni del Sud e delle aree interne e di montagna.

Forse su quest'argomento fondamentale sta la maggiore differenza del disegno di legge Calderoli anche rispetto a precedenti testi legislativi (es: quello predisposto dal Ministro Boccia).

Il disegno di legge Boccia si proponeva di intervenire nei confronti dei territori arretrati di tutte le Regioni anche quelle ricche. In particolare per le aree interne e le aree di montagna non solo del Mezzogiorno.

Infatti il 53 per cento del territorio dell'Italia è considerato di montagna ed in tali aree risiedono circa 9 milioni di italiani (es. Arco alpino, Appennino settentrionale, centrale e meridionale, le aree di montagna della Sicilia e della Sardegna) a cui si aggiungono circa 11 milioni di residenti nelle aree interne.

Tale notevole quantità di cittadini necessita di interventi infrastrutturali essendo attualmente il livello delle loro infrastrutture decisamente più basso di quello delle aree metropolitane o delle aree più sviluppate del Paese.

Lo Stato si sarebbe dovuto “riappropriare” del ruolo previsto dall'articolo 119 quinto comma della Costituzione (risorse aggiuntive ed interventi speciali per le aree in difficoltà), sviluppando la funzione di coordinamento che la Costituzione gli attribuisce.

Per il Ministro Boccia il Fondo per la perequazione avrebbe dovuto disporre di uno stanziamento annuale consistente che sarebbe stato incrementato con il bilancio di previsione per ciascun esercizio finanziario ; in tal senso fece inserire nel bilancio dello Stato per il 2022 una cifra che sarebbe stata aumentata annualmente.

- Testo Calderoli: Dopo notevoli proteste, nell'ultima versione, è stato inserito un articolo sulla perequazione fra territori. A differenza ad esempio di quanto prevedeva Boccia non stanziava nuovi fondi ma soltanto vorrebbe procedere ad una ricognizione delle somme già stanziate da precedenti fondi anche europei, unificando e semplificando le procedure.

- Sostanzialmente si intuisce che tramite quest'operazione si potrà scoprire che al Sud ed alle aree disagiate già arrivano tanti fondi anche europei per cui non c'è bisogno di aggiungerne altri se ben spesi.
- E' chiaro che con quest'operazione, oltre al mancato riconoscimento delle differenze economiche e sociali esistenti nel Paese, si può pensare che si intendano ridiscutere le scelte territoriali compiute anche dal Pnrr o dal fondo di coesione in favore delle aree meridionali del Paese.

Disposizioni transitorie e finali (testo Calderoli)

Il disegno di legge Calderoli precisa (articolo 10) che: “L'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima dell'entrata in vigore della presente legge, prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.”

La finalità di questa norma sembra quella di salvaguardare le normative già predisposte da alcune Regioni ed in particolare Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Se tale interpretazione risultasse fondata è ovvio che le tre Regioni più ricche e più interessate all'Autonomia differenziata otterrebbero probabilmente prima delle altre il trasferimento di consistenti poteri

dallo Stato, incrementando ulteriormente le differenze e sperequazioni fra i diversi territori regionali!

Dai dati recentemente pubblicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riguardanti la spesa statale regionalizzata relativa all'anno 2020 (pubblicata ad Ottobre 2022) risulta che:

- 1) La spesa statale che risulta regionalizzabile per Regioni e Province Autonome ammonterebbe a circa 273,6 miliardi su complessivi 693,8 miliardi complessivi;
- 2) Di questa spesa sarebbero destinati:
 - a) All'Emilia Romagna circa 16 miliardi (il 6% del totale della spesa regionalizzabile);
 - b) Alla Lombardia circa 34 miliardi (il 12,4% del totale della spesa regionalizzabile);
 - c) Al Veneto circa 18 miliardi (il 6,5 % del totale della spesa regionalizzabile).
- 3) C'è da aggiungere che, durante il Governo Draghi, gli esperti, sentiti dal gruppo di lavoro sul regionalismo differenziato istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali, hanno previsto che se si procedesse al trasferimento del personale della scuola alle Regioni, come alcune di quest'ultime richiedono:
 - a) Alla Lombardia sarebbe assegnato un volume di spesa di 4,6 miliardi di Euro;

- b) Al Veneto per il personale scolastico spetterebbero 2,3 miliardi di Euro;

In base a questi recenti dati è facile rendersi conto di quali siano gli interessi “ in gioco” per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

- 4) Per quanto riguarda le Regioni Speciali c'è da aggiungere che il secondo comma dell'articolo 10 prevede:

- a) Alle Regioni Speciali si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 (anche alle Regioni Speciali si applicano le norme di maggior favore).
- b) Addirittura la relazione illustrativa del disegno di legge Calderoli (n. 615) afferma: “sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti le Regioni Speciali “possono concludere intese per acquisire nuove competenze nelle materie indicate dall'articolo 116, terzo comma della Costituzione”.
- c) Questa relazione dimentica che l'articolo 116, primo comma, prevede che le Regioni Speciali e le Province Autonome:
“...dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale” mentre al terzo comma si stabilisce che
“.....ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
.....possono essere attribuite ad altre Regioni”